



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA



**1° Circolo Didattico di Pozzuoli
"Guglielmo Marconi"**

Corso Umberto I, 125/b- 80078 Pozzuoli (NA)
Segreteria: tel e fax 0810082649
E-mail: naee16600e@istruzione.it
Web: www.1circolopozzuoli.it



Polo Qualità Napoli



Unione Europea

Prot. n. 155/1.1.h

Pozzuoli, 15/01/2018
- Ai docenti di Scuola Infanzia/Primaria
- Ai RdP
- Ai D.S.G.A.
- Al personale ATA
- All' Albo
- Atti/sito web

OGGETTO: PERMESSI BREVI (Art. 16 del CCNL del 29/11/2007)

Come noto, l'**art. 16 del CCNL comparto Scuola** dispone che **compatibilmente con le esigenze di servizio**, a tutto il personale della scuola: docenti, educatori ed ATA assunti a tempo indeterminato e determinato, compreso il personale in regime di part time, **siano attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore.**

Il lavoratore presenta la richiesta in via preventiva, almeno **5gg** prima, al fine di consentire alla scuola di adottare le opportune misure organizzative per fronteggiare l'assenza dello stesso.

In casi particolari, eccezionali, involontari o imprevedibili che rendono impossibile la richiesta scritta del permesso entro i 5gg, il dipendente dovrà comunicare tempestivamente **al Referente del plesso** di appartenenza e al **Dirigente scolastico** l'assenza, indicandone la durata oraria.

Per il personale **docente** il **limite annuale** massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza concessi, per anno scolastico, **non può superare l'orario settimanale di insegnamento:**

- ✓ il **docente di scuola primaria** con orario completo non potrà superare le **24 ore** di permesso in un anno scolastico;
- ✓ il **docente di scuola dell'infanzia** con orario completo non potrà superare le **25 ore** di permesso in un anno scolastico.

Per il personale **ATA** il **limite annuale** massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza concessi, per anno scolastico, **non può superare le 36 ore.**

La durata del permesso non può superare la metà dell'orario giornaliero ovvero 3 ore.

Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

Il Dirigente scolastico stabilisce il recupero delle ore non lavorate in una o più soluzioni, con ordine di servizio scritto, entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso.

Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso, pena la trattenuta della somma pari alla retribuzione spettantegli per il numero di ore non recuperate.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Filippo Monaco

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3
del D. Lgs. n. 39/1993